

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2552)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio 1963 (V. Stampato n. 1955)*

**d'iniziativa del deputato PREZIOSI Costantino**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 febbraio 1963*

Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.

Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

#### Art. 2.

Per l'applicazione della tabella anzidetta, i palombari, sommozzatori e guide del personale civile, avranno il trattamento stabilito per gli ufficiali superiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non inferiore al coefficiente 325, e quello stabilito per gli ufficiali inferiori se appartenenti a qualifiche provviste di stipendio non superiore al coefficiente 271; i palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale operaio, avranno il trattamento stabilito per il capo di terza classe, secondo capo, sergen-

te e gradi corrispondenti quando siano classificati capi operai o operai di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, e quello stabilito per il sottocapo e comune di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe e gradi corrispondenti quando siano classificati operai di 3<sup>o</sup> categoria e inferiori.

#### Art. 3.

Per il periodo 1<sup>o</sup> luglio 1956-31 dicembre 1957 si procede a favore dei palombari, sommozzatori e guide appartenenti al personale civile della Marina, al conguaglio tra gli assegni di immersione percepiti e quelli risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge.

#### Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.